



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Roma, 26 aprile 2016

***Conferenza Stampa del Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute
o private della libertà personale.***

A pochi giorni dall'incontro finale degli Stati generali dell'esecuzione e dopo la prima visita regionale programmata negli istituti di pena e nei luoghi di privazione della libertà, Mauro Palma, presidente del Collegio del Garante insieme alle due componenti, Emilia Rossi e Daniela de Robert presentano alla stampa il nuovo organismo di garanzia e di controllo, istituito con la legge n.10 del 21.2.2014.

Al Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale è affidato, oltre al compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone detenute o private della libertà, anche quello di monitorare le procedure di rimpatrio forzato in ottemperanza alla Direttiva 2008/115 del Consiglio d'Europa sulle "Norme e procedure applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Mercoledì 27 aprile alle ore 11,00

Roma, Via San Francesco di Sales 34



*Garante Nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della libertà
personale*

Scheda informativa

Chi è il Garante Nazionale:

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 10.

E' un organo collegiale composto dal Presidente Mauro Palma e dai due membri, Emilia Rossi e Daniela De Robert, nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

L'Ufficio del Garante è sito in Roma in via S. Francesco di Sales, 34.

I poteri del Garante Nazionale:

a) **vigila**, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) **visita**, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) **prende visione**, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) **richiede** alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) **verifica** il rispetto degli adempimenti normativi connessi alla tutela dei diritti nei **centri di identificazione e di espulsione** nei cui locali accede senza restrizione alcuna;

f) **formula specifiche raccomandazioni** all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) **trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta** ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Inoltre il Garante monitora le procedure relative ai **rimpatri forzati** in adempimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 6 della Direttiva UE n.115 del 2008.

Il Garante nazionale e la rete dei garanti territoriali:

L'Italia ha designato il Garante Nazionale come **organismo di monitoraggio indipendente (NPM)**, previsto dal **Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT)**, ratificato dal nostro paese il 3 aprile 2013.

Il Garante, agendo come NPM, coordina la rete dei Garanti territoriali per promuovere il monitoraggio della privazione della libertà e il dialogo istituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Decreto legge 23.12.2013 n. 146 convertito in legge 21.2.2014 n. 10 recante misure in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Art.7 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

1. E' istituito, presso il Ministero della Giustizia, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante Nazionale».

2. Il Garante Nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

[....]

5. Il Garante Nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad

- b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
- c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;
- d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
- e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio.
- f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.

Art. 21

1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.
2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.

Direttiva 2008/115/ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[...]

Articolo 8 Allontanamento

[...]

6. Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati.

accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arrestidomiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà';

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

[...]

Decreto Ministro Giustizia 11 marzo 2015, n. 36
Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale.

Art. 2 Il Garante

1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all' articolo 7 del decreto-legge:

a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;

b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU;

c) redige la relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La relazione contiene, altresì l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.

Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del 9 gennaio 2003.

[...]

Art. 20

Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;



*Garante Nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della libertà personale*

Presidente

STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE

Roma, 18 – 19 aprile 2016

Auditorium Casa Circondariale Nuovo Complesso Roma Rebibbia “Raffaele Cinotti”

18 APRILE – SEZIONE SECONDA: L'IDEA DELLA PENA NEL MONDO GLOBALIZZATO

Mauro Palma

Molte volte nel corso degli anni sono intervenuto in questa sala. Sempre con la speranza che riflessione, azione legislativa e prassi potessero andare avanti insieme, con passi propri e ritmi propri, ma lungo la stessa direzione. Molte, troppe volte ho constatato che questa speranza si infrangeva contro la paura del non essere compresi da una società che, impaurita e insicura per il venir meno delle reti di protezione della tutela dei propri diritti sociali, finisce sempre col temere potenziali aggressori dei propri diritti individuali. Una società che trasformava e trasforma la giusta richiesta di sicurezza dei propri diritti in una mai appagata richiesta di protezione rispetto a potenziali nemici, aggressori del vivere quotidiano.

Il tentativo continuo da parte dei luoghi di decisione politica di rispondere a questa pressante richiesta ha inevitabilmente portato ad accentuare la distanza tra quanto si discute in convegni, in calmi e approfonditi confronti, e quanto invece si decide e approva sul piano normativo, spesso sulla spinta emotiva della ricerca di consenso. Gli stessi provvedimenti degli ultimi anni – pur positivi nei loro effetti quantomeno di riduzione del danno e di raddrizzamento di una situazione che era degenerata verso l'offesa alla dignità delle persone – sono stati spesso mitigati nel loro passaggio parlamentare e ancor più spesso nei loro effetti pratici in sede applicativa.

Per questo credo che gli Stati generali e il nostro ritrovarci qui oggi per la loro conclusione e per l'avvio di quel ridisegno dell'esecuzione penale che con essi si intende proporre, debbano avere

quale primo obiettivo la volontà e la capacità di diminuire la distanza tra quanto affermato e quanto concretizzato.

Sanare la distanza tra quell'idea limitata di diritto penale che, in virtù del proprio ruolo sussidiario, non deve essere chiamato a risolvere ogni conflitto e ogni contraddizione che sorge nella complessità del sociale, bensì essere riportato a strumento parziale e contenuto che agisce laddove altri strumenti di regolazione sociale non hanno agito e la realtà di una legislazione penale sempre più espansa, con l'introduzione di una pletora di nuove figure incriminatrici.

Sanare la distanza tra quel ripetere continuo – e per questo non meno giusto – del carcere come misura estrema da riservarsi in casi di accentuata gravità e il ricorso a esso per reati assolutamente minori, quantunque meritevoli di sanzione, il ricorso a detenzioni anche brevi a cui implicitamente si assegna quasi una funzione formativa e non quella distruttiva che ogni privazione della libertà personale porta con sé.

Sanare infine la distanza tra le affermazioni di principio circa la finalità di rieducazione sociale a cui la de-socializzazione penitenziaria dovrebbe tendere – accettando la sfida di un implicito ossimoro – e le grida che si levano non appena tali misure vengono applicate; e alle persone che pure hanno trascorso quel periodo che norma e sentenza richiedevano per avere accesso a tali misure si vorrebbe negare la possibilità di tornare a sorridere. È particolarmente grave che persone che hanno la responsabilità professionale di comunicare ai molti attraverso i mezzi d'informazione si lascino andare – come accaduto in questi giorni – a espressioni valutative sulla pretesa esiguità della pena detentiva e implicitamente riportino a una misura della pena come retribuzione, peraltro impossibile, del male commesso.

Eppure tutto ciò accade. Trionfa un approccio binario, senza alcun chiaroscuro nel dualismo pena – castigo, alla complessità che ogni reato porta con sé, senza attenzione alla difficoltà a sanare la lacerazione che esso produce in chi ne è vittima, in chi ne è autore, nella società stessa, il cui tessuto è ferito dal reato e che quindi ha il compito di sanare tale ferita senza produrre ulteriori lacerazioni.

Gli Stati Generali vogliono trovare le vie per diminuire queste distanze. Hanno fatto parlare attorno allo stesso tavolo coloro che, da punti di osservazione diversi si misurano con il tema del come rispondere al reato – tema più ampio del tradizionale approccio sintetizzabile nel “perché punire”, e “come punire” giacché non sempre la punizione è la risposta in grado di sanare la lacerazione. Presentano ora un primo risultato utile a chi dovrà rimettere le mani nelle norme che, redatte e approvate quarant'anni fa, risentono del modello di società in cui si inserivano, anche se molti dei principi in esse espressi, in logica coerenza con il dettato costituzionale, ancora mostrano la propria validità e in diversi casi ancora attendono la piena attuazione.

Tuttavia io credo che l'elaborazione normativa coerente con quanto discusso ed elaborato in questi mesi e, quindi, la traduzione in un nuovo modello legale di esecuzione penale che

corrisponda al contesto sociale attuale, non potrà eludere il principio che, anche nel caso di reati gravissimi, ogni individuo abbia diritto a che il suo percorso detentivo venga adeguatamente valutato. Abbia diritto alla considerazione del percorso compiuto negli anni della sua privazione della libertà e che ogni decisione sul prosieguo del suo percorso – all'interno o all'esterno del carcere – abbia come criterio decisionale tale valutazione e non il reato che è all'origine della pena inflittagli. Non credo che alcuno stigma iniziale possa condizionare la vita di un individuo, anche se tale stigma possa trovare giustificazione nella gravità di quanto commesso. Da qui il mio invito, forte, a superare la logica ristretta degli automatismi che precludono da possibili misure di graduazione nelle forme di esecuzione penale sulla base del reato commesso o del comportamento processuale. Altrimenti del tutto inutile finirebbe col risultare quel percorso compiuto nel corso della detenzione che la Carta vuole invece tendente alla rieducazione. Così come non credo che abbiano significato automatismi concessivi che diano accesso, appunto automatico, a benefici sulla base del mero rispetto di regole interne, senza che si sviluppino alcuna capacità di lettura delle dinamiche che una persona colpevole e pertanto privata della libertà può elaborare: come rilettura personale di quanto commesso o come attesa silenziosa per il ritorno alle stesse attività illegali o come tensione per il ritorno a un tessuto sociale non accogliente.

Il sistema ha bisogno di capire, di com-prendere, cioè di inserire all'interno di una riflessione comune – a cui far partecipare tutti gli operatori e gli attori esterni – le prospettive possibili che ogni persona detenuta, resa responsabile delle proprie azioni, deve essere aiutata a costruire. Non ha bisogno di agire secondo rigidi automatismi, di qualsiasi tipo perché certamente questi, seppure apparentemente rassicuranti, non garantiscono sicurezza.

Un osservatore privilegiato di questi percorsi deve essere la figura istituzionale che qui io oggi rappresento e che mi porta a vedere questo luogo e la stessa riflessione degli Stati generali, a cui peraltro ho dato il mio contributo per mesi, sotto una prospettiva diversa. È la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, costituito in un collegio di tre persone che io presiedo e di cui la dr.ssa de Robert e l'avv. Rossi, qui presenti, sono componenti.

Il nostro Paese si è dotato di questa figura istituzionale, che peraltro coordina analoghe figure già esistenti in quasi tutte le regioni italiane, sulla base di due riflessioni convergenti.

La prima riflessione riguarda la possibilità di affiancare la funzione del magistrato di sorveglianza, a cui compete la tutela giuridica dei diritti delle persone detenute proprio perché tali diritti non vengano declassati a meri interessi legittimi. Molte delle situazioni micro-conflittuali della vita detentiva o comunque di situazioni non ancora degenerate in conflitto rendono necessaria una funzione di prossimità, centrata su osservazione, mediazione e risoluzione, che non cessi ovviamente di affidare al magistrato le situazioni che richiedono il suo intervento. Una funzione, quella del Garante che individui, appunto, attraverso i casi ricevuti ed esaminati, quelle criticità strutturali che indicano la necessità d'intervento normativo – il Garante riferisce infatti

annualmente al Parlamento – o amministrativo, attraverso un confronto e una collaborazione sistematica con chi ha la responsabilità di amministrare l'esecuzione penale privata della libertà personale.

Inoltre va ricordato che la tutela del Garante deve riguardare anche le aree non coperte dalla Magistratura di sorveglianza, dalla custodia di Polizia, alle procedure di detenzione amministrativa dei migranti e relative al loro rimpatrio, ai trattamenti sanitari obbligatori.

Secondo, quindi, questa prima linea di riflessione, il Garante è figura a cui rivolgersi in termini di difesa civica non giurisdizionalizzata.

La seconda riflessione riguarda il sistematico monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà. Il riferimento in questo caso è all'esperienza pluriennale del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa – di cui sono stato Presidente e che in questi giorni sta concludendo una sua visita periodica in Italia – e agli obblighi che l'Italia ha assunto con la ratifica di un Protocollo dell'ONU che chiede a ogni Paese di istituire un sistema indipendente di visita e controllo dei luoghi di privazione della libertà personale. Il fatto stesso che tali luoghi possano essere sottoposti a visite non annunciate ha una funzione preventiva rispetto all'eventualità di maltrattamenti o situazioni irrispettose della dignità delle persone ristrette. Ma, poiché tale organismo va visto in funzione cooperativa con chi amministra la difficile funzione di custodire altre persone, il Garante ha anche un compito di tutela della condizioni lavorative di chi nel sistema opera.

Sono qui dunque a dirvi che, parallelamente con la chiusura di questa fase degli Stati Generali, si è avviata una nuova istituzione di monitoraggio, di controllo e di aiuto nell'innalzamento degli standard che il sistema nel suo complesso deve garantire.

Ben rammentando che i detenuti sono soggetti portatori di diritti costituzionalmente garantiti e, in quanto tali, non comprimibili. Ce lo ricordano gli articoli 3, 13, 21, 27 della Costituzione e soprattutto l'articolo 2 che si riferisce non solo ai cittadini, ma all'uomo, alla persona. Rammentando altresì che la necessità di bilanciamento tra diritti soggettivi ed esigenze di sicurezza, che tanti propongono, non può sicuramente comportare il declassamento di tali diritti individuali a tutto vantaggio dell'interesse pubblico, perché ne sarebbe compromesso lo stesso principio di uguaglianza. Ma, soprattutto ricordando a tutti che i parametri giuridici non valgono da soli a costituire la base per un effettivo godimento dei diritti. Perché una visione non formalistica della posizione dell'individuo nell'ordinamento giuridico implica la necessità che la previsione legislativa trovi conferma nelle condizioni di vita dell'individuo stesso. Infatti, se all'individuo libero, pur nella limitatezza dei mezzi che un sistema sociale può offrire, si presentano possibili alternative per la soddisfazione dei suoi diritti e l'uso non circoscritto di possibili risorse, per dare sostanza concreta alle previsioni della legge, nella vita detentiva, invece, l'autonomia per la realizzazione delle condizioni di fatto che sostanziano il diritto è fortemente limitata. In questo

ambito è infatti più evidente il ruolo dell'autorità al fine di creare le condizioni per la realizzazione dei presupposti di fatto, che integrano le previsioni della legge.

Sarebbe pertanto inutile e controproducente realizzare un sistema penitenziario avanzato quanto al riconoscimento formale dei diritti dei detenuti, quando non si curasse il contemporaneo avanzamento degli aspetti sostanziali della vita detentiva.

Qui nasce la positiva interazione tra la tutela giurisdizionale e la predisposizione di altre figure (nazionale, regionali e locali) a cui affidare quelle peculiarità non affidabili esclusivamente alla giurisdizione: peculiarità di monitoraggio continuo, peculiarità ispettive, peculiarità di connessione con tutti i luoghi di privazione della libertà e non solo del carcere, peculiarità di influenza e possibile indirizzo verso il mondo dell'informazione e soprattutto verso il mondo legislativo e amministrativo. Un insieme di parametri volti a tutelare la dignità delle persone ristrette.

Del resto il rapporto che lega la tutela della dignità personale e l'attenzione alle forme e ai modi della privazione della libertà è un rapporto inscindibile. Infatti, anche gli autori critici di un concetto di dignità come "dote" di ciascuno e che tendono invece a individuare la dignità come mèta da riconquistare attraverso azioni positive che risarciscano così per quella dignità che si presume perduta con il reato, convengono che il sistema detentivo debba offrire possibilità effettive per tale riconquista, attraverso un percorso di autodeterminazione, di diritti e di doveri, attraverso cioè un sistema di effettivo "trattamento".

Un sistema detentivo senza progetto, centrato sul semplice contenere persone in uno spazio, è, quindi, offensivo sia della dignità intesa come elemento innato, statico e incompressibile di ciascuno, sia di quella intesa come elemento dinamico da riconquistare. È un sistema che, comunque lo si analizzi, non riconosce e non tutela la dignità delle persone a esso affidate e, come tale, determina un trattamento inumano e degradante.

Al soggetto in detenzione deve essere data la possibilità concreta di misurarsi con il proprio tempo non in meri termini di sottrazione di esperienze bensì di costruzione di esperienze 'altre', attraverso un suo impiego diverso da quello sperimentato all'esterno: un tempo sì forzatamente connotato da regole imposte dalla vita collettiva e limitato nella possibilità spaziale, e pur tuttavia denso di opportunità e anche di recupero di dimensioni in molti casi per vari motivi abbandonate – si pensi per esempio al conseguimento di un titolo di studio. Un tempo che non deve essere proposto come organizzatore totale della giornata, anche se con una positiva offerta di attività, bensì come un ambito a cui è il soggetto stesso chiamato a dare forma. Così è possibile da un lato diminuire la connotazione di *istituzione totale* che il carcere porta inevitabilmente con sé, dall'altro ridurre la distanza tra il tempo *interno* e il tempo *esterno*, che restano pur sempre scanditi da ritmi diversi e che possono diventare particolarmente distanti e dissimili, data l'accelerazione che il tempo esterno subisce con l'aumento delle potenzialità tecnologiche e l'inerzia che il tempo interno rischia di portare con sé.

Ridurre la distanza tra questi *due tempi* è compito difficile, ma ineludibile: il *quantum* esperienziale che una quota di tempo detenuto sottrae alla vita normale è molto più ampio e ricco di quanto non fosse quello sottratto dalla stessa quota soltanto venti anni fa. Un anno di detenzione contiene oggi molta più 'vita sottratta' di quanta non ne contenesse un anno di detenzione venti o trenta anni fa. E questo rende ancor più problematico il ritorno al contesto esterno, al termine della pena detentiva.

Monitorare, visitare non è allora soltanto recepire, registrare dati. È agire lungo tre differenti direzioni. La prima direzione è quella di esercitare una forma di controllo democratico su un'istituzione che condensa nel suo funzionamento più parametri di lettura del livello di civiltà del corpo sociale. La seconda è quella di fornire un aiuto a chi in vario modo agisce all'interno del 'microcosmo' rappresentato da ogni istituzione totale e che, per dare senso alla propria quotidianità, ha bisogno del punto di vista esterno. La terza è rendere visibile a una più ampia platea sociale il mondo del rimosso, del relegato ai margini di una periferia cittadina, sociale, mentale, rinchiuso in un impossibile vaso di Pandora rappresentato dalle mura di una prigione.

Proprio da questa trasparenza può crescere una cultura della tutela dei diritti che accomuni chi opera all'interno di queste istituzioni a chi lavora in altri settori e a chi nelle stesse istituzioni sconta una pena. La cultura dei diritti ha infatti bisogno di una 'non-opacità'; ha bisogno di molti osservatori, in una sorta di gioco speculare in cui la sorveglianza totale, quella di cui parlava Michel Foucault trova un proprio contrappeso nello sguardo sociale sul sistema.

Del resto la relazione tra osservatore e osservato non è così asimmetrica come può sembrare a una prima frettolosa analisi: sono le stesse scienze del Novecento ad averci insegnato che non si può osservare qualcosa senza evitare di interagire con quanto si osserva, di modificarlo con la stessa attività osservativa. Così è nella fisica contemporanea e così lo è ancor più nei sistemi relazionali complessi: osservare il sistema penitenziario è già *agire* in esso; è dare un contributo alla sua evoluzione, individuare una prospettiva della sua azione; è anche aprirlo all'esterno.